

GIUSEPPE RECINTO

## Editoriale

### La “funzione sociale” della ricerca

---

L'emergenza sanitaria in atto da Covid 19 sta incidendo profondamente sulle nostre vite. Tuttavia, non può sottovalutarsi che la pandemia ha “accelerato” taluni processi culturali e sociali già in fieri, nonché imposto un “ripensamento” del ruolo della ricerca nel nostro sistema, e non solo.

Ovviamente la riferita prospettiva vale anche per la riflessione giuridica, che ha subito le maggiori sollecitazioni – insieme alle discipline mediche e sanitarie – nel corso di questi difficili mesi, nel complesso e delicato bilanciamento tra esigenze di sicurezza sanitaria, da un lato, e salvaguardia delle libertà individuali e collettive, dall'altro, imponendo all'interprete uno “sguardo” necessariamente interdisciplinare.

Il tema ha una innegabile ricaduta pratica, se è vero che l'odierna complessità è destinata a riflettersi anche sul piano delle soluzioni da adottare, come dimostra il riferimento alle scelte compiute dal “decisore politico” nel corso di questi difficili frangenti.

Il giurista alla prova dell'emergenza sanitaria ha dovuto prediligere un metodo multidisciplinare per lo studio e la soluzione delle nuove sfide, che stiamo affrontando.

Indubbiamente, la complessità caratterizza, da sempre, anche il mondo delle arti e dello spettacolo, che non potrebbe essere correttamente inteso dal giurista, ricorrendo ad un approccio meramente “formale”, rigidamente ancorato ad una suddivisione dei saperi, che molto spesso non è presente nella realtà.

Del resto, non è un caso che il Comitato scientifico della nostra Rivista – che con quest'ultimo fascicolo si arricchisce della partecipazione di nuovi autorevoli studiosi, a cui diamo il benvenuto – sia composto da docenti appartenenti a diversi settori scientifico disciplinari.

Invero, se da un lato, come anticipato, è indubbio che il contributo della scienza giuridica è di fondamentale importanza rispetto alla complessità dei numerosi e annosi problemi “vissuti” dagli operatori delle arti e dello spettacolo, dall'altro lato, deve sottolinearsi come lo studio di una disciplina così articolata possa “stimolare” la ricerca di una “differente” formazione culturale del giurista.

Per troppo tempo, il collegamento tra “diritto e realtà” è stato delineato essenzialmente mediante il ricorso alla tecnica della sussunzione, in virtù della quale l'applicazione del diritto implicherebbe sempre la individua-

zione della c.d. premessa maggiore, ovvero la norma, e successivamente la verifica della riconducibilità della c.d. premessa minore, ovvero il fatto, nella prima. Il che si traduce, poi, inevitabilmente in studio del diritto per “sottosistemi”.

Tuttavia, la descritta metodologia può essere sottoposta a revisione critica, muovendo dalla premessa che il diritto è una scienza pratica, ovvero una scienza volta a dirimere conflitti di interesse connessi alla convivenza.

Dunque, la funzione del diritto è quella di assicurare una protezione adeguata all’interesse in concreto meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico in una determinata circostanza ed in relazione ad altri interessi contrapposti.

Su questa linea emerge, quindi, la necessità di ricercare e configurare un differente collegamento tra “diritto e realtà” mediante il ricorso a modelli di studio induttivi, che partano, invece, dalla analisi di casi, e da questi inferiscano gli istituti giuridici sottesi e soprattutto la loro idoneità a dirimere quello specifico conflitto di interessi. La fisiologica complessità della realtà evidenzia, infatti, l’inadeguatezza del modello sillogistico, posto che la naturale varietà di interessi in concreto rilevanti richiede all’interprete di risolvere di volta in volta, alla luce di tutte le circostanze emergenti in quella individuata vicenda, il conflitto sottoposto alla sua valutazione.

La nostra Rivista e, quindi, anche il presente fascicolo offrono, a parere di chi scrive, un importante “esempio” in tal senso, tant’è che, di recente, c’è stato l’inserimento della Rivista di diritto delle arti e dello spettacolo tra quelle classificate come scientifiche da parte dell’ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.

Un risultato particolarmente significativo, questo, che conferma la necessità e l’utilità di continuare a credere in un nuovo modello di formazione culturale del giurista, sempre più in grado di “leggere, comprendere e regolare” una realtà mutevole e complessa come quella che stiamo vivendo.

In questa direzione, la nostra Rivista rappresenta, oramai, un “hub” dove la ricerca “ritrova” e “rilancia” la sua “funzione sociale”.